



Il **Regolamento Europeo 679/2016** stabilisce le nuove linee guida del Trattamento dei Dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, è il titolare preposto al trattamento dei dati personali, il quale tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il nuovo regolamento prevede **tre diverse figure** legate al trattamento dei dati personali, secondo una struttura a piramide.

Al vertice c'è il **titolare del trattamento**, che decide le finalità di trattamento, impartisce istruzioni e direttive e svolge funzioni di controllo.

C'è poi il **responsabile del trattamento**, preposto dal titolare al trattamento dei dati personali.

E, infine, l'**incaricato del trattamento**, ruolo che può essere ricoperto da una o più persone.

Il titolare, in caso di persona giuridica o di studio associato, è l'azienda o lo studio stesso, mentre in caso di azienda individuale o professionista è la persona fisica. In ogni caso non è necessario nessun atto di nomina o requisiti particolari.

Il responsabile del trattamento può essere interno, di solito una persona di alto profilo che coadiuva il titolare per il rispetto della normativa sulla privacy, o esterno, e in quel caso può essere una persona fisica o giuridica il cui rapporto è regolato da un contratto. C'è, infine, l'incaricato del trattamento che, chiunque esso sia, deve essere obbligatoriamente istruito dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Il ruolo del DPO – Data Protection Officer

La figura del Responsabile della Protezione Dati, meglio nota anche con il suo acronimo inglese D.P.O. (Data Protection Officer) è stata introdotta dall'articolo 37 del Regolamento Ue ed *"è designato in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"*.

Nel complesso sistema del trattamento dei dati personali ci sono poi altri soggetti, ciascuno con il suo ruolo definito: il **responsabile della protezione dei dati - DPO** (data protection officer), è il soggetto incaricato di affiancare il titolare e il responsabile del trattamento dati, che può essere un dipendente o un soggetto esterno.

Quest'ultima è una figura di garanzia, **facoltativa** all'interno dell'azienda, la cui nomina diviene però obbligatoria nei tre casi seguenti.

- Se il trattamento dei dati è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni).
- Quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala.
- Quando, infine, le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali.

I compiti del data protection officer sono di **verifica e controllo** sull'attuazione e applicazione del regolamento. Parimenti, il DPO si occupa di sorveglianza sul trattamento dei dati, informazione e consulenza circa gli obblighi del regolamento.

STUDI COMMERCIALISTI: D.P.O. QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA?

Il commercialista che tratta i dati forniti dai clienti deve essere nominato responsabile del trattamento? Se elabora anche le buste paga per i dipendenti del cliente, è obbligatoria la nomina del responsabile del trattamento?

Il Regolamento UE n. 679/2016 è entrato in vigore lo scorso 25.05.2018 portando con sé una serie di dubbi operativi non ancora chiariti ed in mancanza dei decreti attuativi che di fatto ne impediscono la concreta applicazione.

In particolare, con riferimento alla nomina del D.P.O. (Data Protection Officer) o Responsabile di studi professionali quali commercialisti e consulenti del lavoro, si deve ritenere che tale obbligo non sussista se non in presenza di trattamento su larga scala.

Come precisato anche dal Documento della Fondazione CNDC a pag. 18, "il Garante non ritiene obbligatoria la nomina del D.P.O. in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale".

I soggetti obbligati alla nomina del D.P.O. sono indicati all'articolo 37 paragrafo 1 lettere b) e c) laddove è previsto nei casi in cui:

- "b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10".

Con il termine "**larga scala**", termine tra l'altro che non trova una precisa definizione nel Regolamento UE, le Linee Guida del Gruppo di Lavoro articolo 29, identificano con tale concetto quei trattamenti "di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato".

In ragione di quanto esposto, si può affermare che, in via generale, per gli studi di commercialisti così come di consulenti del lavoro, l'obbligo di nomina del D.P.O. non sussista se non in relazione alla ampiezza dell'organizzazione di studio ed alla mole di dati trattati.

